

Dott. Giovanni Maria CONTI
Dott. Emanuela Maria CONTI
Dott. Marcello PRIORI

Dott. Domenico MAISANO
Avv. Emanuela REGAZZI
Dott. Simone DALLEDONNE
Dott. Lorenzo PICCININI
Dott. Florjan SHTYLLA

Dott. Domenico LAURENDI

Consulenti

Dott. Sergio CONTI
Dott. Oscar GOFFREDI
Dott. Paolo VILLA

Milano, 18 Luglio 2014

Newsletter n. 2/2014

Nella speranza di fare cosa gradita, inviamo una breve informativa per illustrarVi sinteticamente le più rilevanti novità introdotte dal Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 (c.d. Decreto Renzi o Decreto Irpef), convertito con modificazione nella Legge n. 89 del 32 giugno 2014 e dal Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014 (denominato “Decreto Crescita”) pubblicato sulla G. U. n. 144 del 23 giugno ed in vigore dal 25 giugno 2014. Segnaliamo che per talune disposizioni previste dal D.L. 91/2014 l’attuazione è subordinata alla pubblicazione di specifici decreti attuativi.

SOMMARIO

DAL 24 GIUGNO 2014 IN VIGORE LE DISPOSIZIONI DEL “DECRETO RENZI”	2
DAL 25 GIUGNO 2014 IN VIGORE LE DISPOSIZIONI DEL “DECRETO CRESCITA”	5
AGEVOLAZIONI PER CONFERIMENTI IN DENARO A IMPRESE “START UP INNOVATIVE”	7
I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA SULLA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA	10
RIMEDIO PER LE RATEAZIONI DECADUTE CON EQUITALIA	11
NOTIZIE FLASH	13
<i>MORATORIA ABI</i>	13
<i>SABATINI-BIS</i>	13
<i>CREDITI VERSO LA P.A.</i>	13
<i>CONTROLLO FORMALE UNICO 2012</i>	14
<i>OBBLIGO INSTALLAZIONE POS</i>	14
<i>NOVITÀ IN TEMA DI RILASCIO DEL DURC E DEL “DURC INTERNO”</i>	14

DAL 24 GIUGNO 2014 IN VIGORE LE DISPOSIZIONI DEL “DECRETO RENZI”

È stata pubblicata nella G.U. n. 143 del 23.6.2014 la Legge n. 89 del 23 giugno 2014 che ha convertito con modifiche il Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 (c.d. Decreto Renzi o Decreto Irpef). Le previsioni della legge esplicano efficacia a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione in gazzetta ufficiale e quindi dal 24 giugno 2014.

Di seguito si riportano i principali contenuti del provvedimento che si ritengono di maggior interesse.

<p>CREDITO DI IMPOSTA IRPEF (articolo 1)</p>	<p>La legge 89/2014 ha confermato l’attribuzione di un credito Irpef a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati (fino ad un importo di Euro 26.000) e per i quali l’imposta lorda Irpef sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti.</p> <p>Si tratta di un credito di imposta di importo massimo pari ad Euro 640 annui (per il 2014, vista la decorrenza dal mese di maggio, l’importo mensile del credito è di Euro 80).</p>
<p>RIDUZIONE DELL’IRAP (articolo 2)</p>	<p>A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare dal 2014), viene ridotta l’aliquota Irap:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le imprese ordinarie dal 3,9% al 3,5%; • per le banche e gli altri soggetti finanziari dal 4,65% al 4,2% (cui vanno sommate eventuali maggiorazioni previste da specifiche disposizioni regionali); • per le imprese di assicurazione dal 5,9% al 5,3%; • per le imprese titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche (escluse quelle relative alla costruzione e gestione di autostrade e trafori) dal 4,2% al 3,8%; • per il settore agricolo dal 1,9% al 1,7%. <p>Le nuove misure interessano anche le Regioni e le province autonome che in passato abbiano variato le aliquote rispetto a quelle ordinarie; in questo caso le aliquote vigenti andranno rideterminate sommando la modifica adottata dagli enti con le nuove misure previste.</p> <p>Si fa presente che, ai fini del calcolo dell’acconto Irap 2014 effettuato con il metodo storico, le nuove aliquote non possono essere applicate.</p> <p>Diversamente se si utilizza il metodo previsionale, per il calcolo degli acconti Irap 2014, si dovranno utilizzare le seguenti aliquote intermedie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le imprese ordinarie 3,75%; • per le banche e gli altri soggetti finanziari 4,5%; • per le imprese di assicurazione 5,7%; • per le imprese titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere

	<p>pubbliche 4%;</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il settore agricolo 1,8%.
TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE (articoli 3 e 4)	<p>Con decorrenza 1° luglio 2014 viene innalzata l'aliquota di tassazione di alcuni redditi di natura finanziaria (es.: plusvalenze non qualificate su azioni e quote sociali, dividendi non qualificati, interessi dei conti correnti, redditi da OICR) che passa dal 20% al 26%.</p> <p>Rimane al 12,5% l'aliquota sugli interessi riferiti ai titoli pubblici italiani (es. BOT, BTP, ecc.) e su quelli ad essi equiparati.</p>
RITENUTA SU BONIFICI ESTERI (articolo 4)	<p>Viene confermata l'abrogazione dell'obbligo di applicazione, da parte degli intermediari finanziari, della ritenuta del 20% sui flussi finanziari in entrata e provenienti dall'estero.</p>
IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA (articolo 4)	<p>Viene definitivamente previsto che tale imposta venga corrisposta in tre rate di pari importo, senza pagamento di interessi, con scadenze fissate al 16 giugno, 16 settembre e 16 dicembre.</p>
TASI (articolo 4)	<p>E' stato disposto che i Comuni, a decorrere dal 2015, dovranno semplificare gli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati, o procedendo autonomamente all'invio degli stessi.</p> <p>Con riferimento al 2014, è stato disposto che il versamento della prima rata è posticipato, nel caso di mancato invio delle deliberazioni dal Comune al MEF entro il termine del 23 maggio 2014, dall'originario 16 giugno al 16 ottobre 2014.</p> <p>Nel caso di mancato invio delle deliberazioni dei Comuni entro il termine del 10 settembre 2014, l'imposta è dovuta applicando l'aliquota di base dell'uno per mille in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre 2014; in tale circostanza o nel caso di mancata determinazione della percentuale a carico del conduttore, la TASI è dovuta dall'occupante nella misura del 10% dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.</p>

PAGAMENTI TELEMATICI DELLE IMPOSTE (articolo 11)	<p>Con decorrenza 1 ottobre 2014 è introdotto l'obbligo, a prescindere dal possesso o meno della partita Iva, di procedere al versamento delle imposte e dei contributi previdenziali esclusivamente per via telematica; il pagamento potrà essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con l'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate nel caso in cui, per effetto di compensazioni, il saldo finale sia pari a zero; • con l'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati (intermediari abilitati) nel caso in cui, sempre per effetto di compensazioni, il saldo sia positivo; • con l'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati (intermediari abilitati) nel caso in cui, sempre per effetto di compensazioni, il saldo sia superiore a Euro 1.000.
REGIME FISCALE FONTI RINNOVABILI (articolo 11-bis)	<p>La conversione in legge del Decreto introduce sostanziali modifiche alla disciplina applicabile per la tassazione dei redditi derivanti dalla produzione di energia elettrica, in particolare con riferimento alla decorrenza.</p> <p>Fra l'altro, viene rinviata al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 la previsione secondo cui il reddito derivante dalla produzione di energia da fonte rinnovabile prodotto dai soggetti operanti nel comparto agricolo, non sarà più determinato su base catastale, bensì forfettariamente in misura pari al 25% dell'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini Iva (non rilevano pertanto i contributi erogati dal GSE in relazione all'energia prodotta in quanto contributi in conto esercizio, non rientranti nel campo di applicazione Iva).</p>
FATTURAZIONE ELETTRONICA (articolo 25)	<p>L'obbligo di emissione della fattura elettronica nei confronti dei soggetti della Pubblica Amministrazione diversi da quelli per i quali l'adempimento è già scattato dal 6 giugno 2014, è stato anticipato al 31 marzo 2015 (il termine originario era fissato al 6 giugno 2015).</p> <p>La legge di conversione ha obbligatoriamente previsto che le fatture elettroniche emesse verso le P.A. debbano riportare, pena l'impossibilità al pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Codice identificativo di gara (CIG), tranne che nei casi di esclusione previsti; • il Codice unico di Progetto (CUP) in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria ed interventi finanziati da contributi comunitari. <p>Nel caso di contratti relativi a lavori, servizi e forniture sottoscritti con gli appaltatori nell'ambito della clausola prevista all'art. 3, comma 8 della Legge 136/10, i codici sono inseriti a cura della stazione appaltante.</p>

RAPPORTI INERENTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (articoli 38-bis, 39 e 40)	<p>Viene prevista l'esenzione da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo (ad esclusione dell'Iva) , per le cessioni dei crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle P.A. di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/01, per somministrazioni, forniture e appalti, oltre che per obbligazioni relative a prestazioni professionali, esistenti alla data del 31 dicembre 2013.</p> <p>Viene inoltre previsto che i soggetti i quali effettuano prestazioni di somministrazione, forniture, appalti e prestazioni professionali verso lo Stato, gli Enti pubblici, le Regioni, gli Enti locali e il Servizio sanitario nazionale, possano compensare le somme derivanti da istituti deflattivi del contenzioso con i crediti vantati verso le P.A., anche se maturati successivamente al 31 dicembre 2012.</p> <p>Inoltre, i ruoli compensabili con i crediti vantati nei confronti della P.A. che siano certi, liquidi ed esigibili, devono essere stati notificati entro il termine del 30 settembre 2013.</p>
---	---

DAL 25 GIUGNO 2014 IN VIGORE LE DISPOSIZIONI DEL "DECRETO CRESCITA"

È stato pubblicato nella G.U. n. 144 del 24.6.2014 il Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014 (noto come "Decreto Crescita"). Si ricorda che le previsioni del decreto legge esplicano efficacia a partire dal 25 giugno e che nella successiva fase di conversione in legge le stesse potranno subire modifiche.

Di seguito si riportano i principali contenuti del provvedimento che si ritengono di maggior interesse.

Crediti di imposta per il comparto agricolo (articolo 3)	<p>Vengono introdotti, al fine di sostenere il <i>"Made in Italy"</i>, due crediti di imposta per tutte le imprese che producono determinati prodotti agricoli ed per tutte le PMI nel caso di produzione di prodotti diversi dai precedenti, anche costituite in forma cooperativa o di consorzio.</p>
Assunzioni nel comparto agricolo (articolo 5)	<p>È previsto un incentivo per le assunzioni (anche a tempo parziale) effettuate tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015 che comportano un incremento.</p>

<p>Agevolazione per acquisto di beni strumentali nuovi (articolo 18)</p>	<p>Viene introdotto un credito di imposta per i titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.296 del 21 dicembre 2007, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.</p> <p>Gli investimenti devono essere effettuati a decorrere dal 25 giugno e fino al 30 giugno 2015.</p> <p>Il credito riconosciuto ammonta al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei 5 periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.</p> <p>Sono ammesse all’agevolazione anche le imprese in attività da meno di 5 anni. In tal caso, la media degli investimenti in beni strumentali è quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore al 25 giugno o a quello successivo, con facoltà, anche in questo caso, di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.</p> <p>Per le imprese costituite successivamente al 25 giugno 2014, il credito d’imposta è comunque riconosciuto e si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d’imposta. È previsto un limite minimo di investimento, pari all’importo unitario di € 10.000.</p> <p>L’impresa decade dall’agevolazione quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto; • i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all’art.43, co.1 d.P.R. n.600/73, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell’agevolazione.
<p>Potenziamento agevolazione aiuto alla crescita economica (articolo 19)</p>	<p>Il Legislatore interviene nuovamente in tema di agevolazione ACE prevedendo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio economico europeo (SEE), per il periodo di imposta di ammissione ai predetti mercati e per i due successivi, la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d’imposta è incrementata del 40%. Inoltre, per i periodi successivi la variazione in aumento del capitale proprio è determinata senza tenere conto del suddetto incremento. La disposizione si rende applicabile alle società la cui ammissione alla quotazione avviene a decorre dal 25 giugno 2014 e sono subordinate alla preventiva autorizzazione della Commissione europea;

	<ul style="list-style-type: none"> • per tutte le società è possibile fruire, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, di un credito d'imposta applicando all'eccedenza del rendimento nozionale non utilizzato nel periodo di imposta per incapacienza, le aliquote di cui agli articoli 11 (Irpef a scaglioni) e 77 (Ires proporzionale) del Tuir. <p>Il credito d'imposta deve essere utilizzato in diminuzione dell'Irap e va ripartito in 5 quote annuali di pari importo.</p>
Modifiche al diritto societario (articoli 20-21)	<p>Il decreto prevede un'ampia serie di modifiche alle disposizioni codicistiche che regolano il diritto societario. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • viene modificato l'art.2437-ter, co.3 in tema di recesso nelle società quotate; • viene modificato l'art.2343-bis co.2 riguardante l'ipotesi di acquisizione di quote della società da parte di promotori, fondatori, soci e amministratori; • viene sostituito il co.2 dell'art.2500-ter in tema di trasformazione progressiva da società di persone in società di capitali; • viene modificato l'art.2441 co.2 in tema di diritto di opzione per le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni; • viene modificato l'art.2327 che dispone in tema di ammontare minimo del capitale nelle società per azioni; la nuova previsione riduce il Capitale sociale minimo da € 120.000 a € 50.000; • viene abrogato l'art. 2477 co. 2 relativa all'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore per le società a responsabilità limitata con capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le S.p.A.. <p>Con fine di incentivare l'approvvigionamento di risorse da parte delle imprese, vengono introdotte facilitazioni relativamente all'emissione di prestiti obbligazionari. Per quanto riguarda le Spa viene introdotta la facoltà di procedere all'emissione di azioni aventi voto plurimo, nonché con voto limitato.</p>
Incremento ai diritti camerali per deposito bilanci (articolo 20)	<p>La norma prevede che al fine di finanziare l'Organismo Italiano di Contabilità (Oic) verrà emanato uno specifico decreto che stabilirà maggiorazioni dei diritti di segreteria dovuti dalle imprese alle Cciaa in occasione del deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese.</p> <p>Va evidenziato, tuttavia, come, in controtendenza con questa previsione, sempre il Governo, con l'art.28 del D.L. n.90/14, (il c.d. "Decreto P.A."), pubblicato sulla stessa Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2014, abbia previsto che a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, l'importo del diritto annuale dovuto alle Cciaa ai sensi dell'art.18 L. n.580/93 è ridotto in misura pari al 50%.</p>

AGEVOLAZIONI PER CONFERIMENTI IN DENARO A IMPRESE "START UP INNOVATIVE"

La "start up innovativa" è una società di capitali che svolge attività necessarie per sviluppare e introdurre nel mercato prodotti, servizi o processi produttivi innovativi ad alto valore tecnologico;

e le cui azioni o quote rappresentative del Capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. In più, perché la start up venga qualificata come innovativa è necessario che possieda almeno uno dei seguenti requisiti “alternativi”:

- almeno il 15% del maggior valore tra costo e valore totale della produzione sia destinato a spese di ricerca e sviluppo;
- vengano impiegati come dipendenti o collaboratori, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che stia svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che ha svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale; la *start up* sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

La recente Circolare n.16/E dell’11 giugno 2014 dell’Agenzia delle Entrate ha commentato le modalità di fruizione della detrazione o della deduzione di imposta per soggetti passivi Irpef ed Ires che effettuano conferimenti in denaro in una “start up innovativa” e le agevolazioni previste per le imprese aventi i requisiti per essere “start up innovative”. Nella tabella seguente si riepilogano i principali chiarimenti.

Costituzione start up innovativa	La start up innovativa ha l’obbligo di iscrizione presso la sezione Speciale del Registro delle Imprese. La costituzione della start up non deve avvenire per effetto di un’operazione di fusione o scissione, né a seguito di una cessione di azienda o di ramo di azienda (la trasformazione in società di capitali di una impresa già esistente non ostacola l’accesso al regime).
---	---

Società già costituite al 20 ottobre 2012	<p>Le società già costituite alla data del 20 ottobre 2012 in possesso dei requisiti per essere considerate “start up innovative” devono presentare presso l’Ufficio del Registro delle Imprese una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti per accedere al regime speciale.</p>
Modalità di effettuazione del conferimento in denaro	<p>L’agevolazione è concessa per i conferimenti in denaro effettuati sia in sede di costituzione della start up innovativa sia in sede di aumento del capitale sociale in presenza di start up già costituite. L’investimento può essere fatto direttamente dall’investitore o indirettamente mediante intermediari qualificati quali organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative.</p>
Conferimenti in denaro agevolabili	<p>Destinatari dell’agevolazione sono le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni, gli enti non commerciali, gli imprenditori individuali, le società di persone e le società di capitali che investono nel capitale delle start up innovative. I conferimenti in denaro a fondo perduto iscritti in voci del patrimonio netto diverse dalla riserva sovrapprezzo azioni o dal capitale sociale non possono essere agevolati. Rientrano tra i conferimenti agevolabili anche quelli derivanti dalla conversione di obbligazioni in azioni o quote di nuova emissione della start up innovativa.</p>
Meccanismo della detrazione/deduzione di imposta	<p>I soggetti passivi Irpef possono detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19% del conferimento in denaro effettuato fino alla soglia massima di € 500.000. Nel caso di incapienza dell’ammontare complessivo della detrazione dall’imposta lorda del singolo periodo di imposta del contribuente, l’eccedenza potrà essere riportata in avanti fino al terzo periodo di imposta successivo.</p> <p>I soggetti passivi Ires possono dedurre dal reddito di impresa un importo pari al 20% del conferimento in denaro effettuato fino alla soglia massima di € 1.800.000. La deduzione in commento può determinare al più l’azzeramento del reddito imponibile ma non può mai generare una perdita fiscale riportabile nei periodi di imposta successivi (nel caso in cui la deduzione spettante superi il reddito di impresa). L’eccedenza della deduzione non fruita potrà essere riportata nei periodi di imposta successivi ma non oltre il terzo.</p>
Investimenti in start up operanti in ambito sociale o energetico	<p>Nel caso in cui gli investimenti siano effettuati in start up innovative operanti in ambito sociale o in start up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico (i codici ATECO interessati sono il 27.1, 27.2, 27.32, 27.33, 28.11, 28.12, 28.13, 28.14, 28.15, 28.21, 28.25, 28.29.2, 29.31, 72.1) l’agevolazione fiscale prevede delle aliquote incrementate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • detrazione Irpef del 25% anziché del 19%; • deduzione Ires del 27% anziché del 20%.

Documentazione da conservare per fruire dell'agevolazione	<p>La documentazione rilevante al fine di portare in deduzione/detrazione i conferimenti in denaro effettuati nella start up è costituita da una certificazione della start up innovativa che attesti il rispetto del limite di € 2.500.000 di conferimenti agevolati incassati nel singolo periodo di imposta. La start up dovrà, inoltre, certificare l'entità dell'investimento agevolabile effettuato dal soggetto Irpef o Ires, a cui è correlata la detrazione o la deduzione di imposta da inserire nella dichiarazione dei redditi.</p>
Agevolazioni per la start up innovativa	<p>Con l'obiettivo di favorire la nascita di start up innovative è prevista per le stesse la non applicazione della disciplina delle società non operative e della disciplina delle società in perdita sistematica. È concesso un credito di imposta in favore delle start up che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato, in possesso di dottorato di ricerca universitario o in possesso di laurea magistrale a carattere tecnico o scientifico, impiegato in attività di ricerca e sviluppo. La misura del credito di imposta è pari al 35% del costo aziendale sostenuto per l'assunzione del suddetto personale. Sono state, inoltre, previste agevolazioni di carattere fiscale e contributivo all'assegnazione di strumenti finanziari diretti a remunerare prestazioni lavorative e consulenze qualificate.</p>

I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA SULLA RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA

Con la Circolare n.13/E del 4 giugno 2014 l'Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire le proprie interpretazioni relativamente al provvedimento di rivalutazione dei beni d'impresa.

Il documento emanato dall'Agenzia è una sorta di "riepilogo" dei chiarimenti già forniti in passato; di seguito si fornisce un quadro sintetico del contenuto della circolare.

Soggetti interessati	<ul style="list-style-type: none"> • società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel nostro paese; • enti pubblici e privati residenti in Italia a prescindere dal fatto che tali enti abbiano o meno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale; • società in nome collettivo, società in accomandita semplice ed equiparate; • imprese individuali; • società ed enti di ogni natura non residenti, persone fisiche non residenti le quali esercitino attività commerciale in Italia mediante stabile organizzazione <p>Il richiamo anche ai soggetti Irpef consente di estendere la possibilità di rivalutare i beni d'impresa anche alle imprese in contabilità semplificata</p>
-----------------------------	---

Soggetti esclusi	<ul style="list-style-type: none"> • le società semplici (Circolare n.5/E del 26 gennaio 2001); • i soggetti che determinano forfetariamente il reddito (Circolare n.207/E del 16 novembre 2000); • le imprese agricole; • i lavoratori autonomi
Beni rivalutabili	<p>Possono formare oggetto della rivalutazione i seguenti beni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • beni materiali; • beni immateriali (giuridicamente tutelati), esclusi gli oneri pluriennali; • partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, purché iscritte tra le immobilizzazioni; • terreni (sia edificabili che non edificabili). <p>Sono altresì rivalutabili anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i beni di costo unitario inferiore ad euro 516,46; • i beni completamente ammortizzati (mentre sono esclusi i beni merce); <p>Per i beni detenuti in locazione finanziaria assume rilievo l'avvenuto riscatto, che deve essere avvenuto entro la data del 31 dicembre 2012</p>
Effetti fiscali	<p>Secondo quanto stabilito dall'art. 1, co. 143, della legge n. 147/2013, gli effetti fiscali si producono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a partire dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (e quindi normalmente dal 2016), ai fini della deduzione degli ammortamenti sul valore rivalutato; • a partire dal quarto esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata eseguita (dal 2017), per quanto riguarda il calcolo delle plusvalenze e/o minusvalenze

RIMEDIO PER LE RATEAZIONI DECADUTE CON EQUITALIA

L'articolo 11-bis del D.L. n.66/14 consente, ai contribuenti che sono decaduti dal beneficio della rateizzazione dei debiti fiscali con Equitalia non oltre il 22 giugno 2013, di richiedere, entro e non oltre il 31 luglio 2014, la concessione di un nuovo piano di rateazione.

Si prevede, pertanto, di "recuperare" il beneficio perso della rateazione, con l'effetto che, ove si realizzi tale circostanza, il contribuente potrà tornare ad essere considerato in posizione regolare.

La rateazione con Equitalia

A decorrere dal 2013, è possibile estendere i piani di rateazione fino a dieci anni (120 rate mensili), nei casi di comprovata e grave situazione di difficoltà, per ragioni estranee alla propria responsabilità, eventualmente prorogabile per lo stesso periodo di tempo.

A tal fine, devono ricorrere congiuntamente due condizioni:

- ➔ l'accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento secondo un piano di rateazione ordinario;
- ➔ la solvibilità del contribuente valutata in relazione al piano di rateazione richiesto.

Tale fattispecie si aggiunge all'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, per la quale è già ammessa una rateazione in 72 rate mensili, con possibilità di estendere sino ad ulteriori 72 rate mensili, nel caso di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà.

Secondo il decreto del MEF 6 novembre 2013, pertanto, esistono oggi quattro tipi di piani di rateizzazione:

- 1) piano ordinario (fino a 72 rate);
- 2) piano ordinario in proroga (ulteriori 72 rate);
- 3) piano straordinario (fino a 120 rate);
- 4) piano straordinario in proroga (ulteriori 120 rate).

La decadenza da rateazione

La decadenza dal beneficio della rateizzazione scatta nel caso del mancato pagamento di otto rate anche non consecutive, in luogo delle previgenti due rate consecutive. Quando il contribuente decade, Equitalia può riattivare tutte le azioni esecutive che sono rimaste bloccate durante il piano di rateazione ed il contribuente torna ad assumere la qualifica di soggetto moroso, ad ogni fine.

Il beneficio del "ripescaggio"

Sono interessati alla norma di favore i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione; quindi, tutti coloro che sono decaduti da uno qualsiasi dei quattro tipi di frazionamento sopra visti.

Il beneficio consiste nella richiesta di concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di settantadue rate mensili, subordinato però a due condizioni:

- ➔ la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 22 giugno 2013;

➔ la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2014.

Il nuovo piano di rateazione eventualmente concesso non è prorogabile e il debitore decade dallo stesso in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

NOTIZIE FLASH

MORATORIA ABI

Prorogate le misure previste dall'Accordo per il credito del 1° luglio 2013

L'ABI ha comunicato che il termine di operatività dei *Plafond* "Progetti Investimenti Italia" e "Crediti P.A." sottoscritti il 22 maggio 2012 e dell' "Accordo per il Credito 2013" sottoscritto il 1° luglio 2013 viene prorogato fino al 31 dicembre 2014. In particolare:

- il *plafond* "Progetti Investimenti Italia" finanzia le imprese che hanno continuato a realizzare investimenti in beni strumentali;
- il *plafond* "Crediti P.A." consente lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione mediante operazioni di anticipo o sconto a condizioni economiche parametriche al costo della provvista BCE;
- l' "Accordo per il Credito 2013" consente principalmente l'allungamento della durata dei mutui ipotecari o chirografari ovvero la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo o di *leasing* immobiliare (ovvero di 6 mesi per i *leasing* mobiliari). Tale ultima misura è condizionata al fatto che i mutui e i *leasing* siano già in ammortamento alla data del 1° luglio 2013.

(Associazione bancaria italiana, Comunicato stampa, 30/06/2014)

SABATINI-BIS

In corso le delibere dei finanziamenti richiesti in aprile e maggio

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha messo a disposizione ulteriori 27 milioni di euro di contributi statali per abbattere il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati per l'acquisto di beni strumentali nuovi. Le domande di agevolazione vengono presentate dalle imprese alle banche/società di *leasing*, le quali, con cadenza mensile (in una finestra temporale che va dall'1 al 6 di ciascun mese) presentano le richieste di disponibilità *plafond* alla Cassa Depositi e Prestiti. Gli istituti finanziatori stanno procedendo alla valutazione del merito di credito e ad adottare le delibere di finanziamento relative alle domande comprese nelle prenotazioni di aprile e di maggio. La procedura per la presentazione delle domande è stata commentata nella Circolare n.4/2014.

(Ministero dello Sviluppo economico, Comunicato stampa, 16/06/2014)

CREDITI VERSO LA P.A.

Chiarimenti sulle nuove funzionalità della piattaforma per la certificazione dei crediti

A decorrere dal 1° luglio 2014 la piattaforma per i crediti verso la P.A. rende trasparente l'intero ciclo di vita dei crediti commerciali per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento. La Ragioneria Generale dello Stato ha chiarito in quali fasi della procedura può intervenire il creditore (impresa o lavoratore autonomo): i fornitori possono immettere sul sistema PCC i dati relativi alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni a decorrere dal 1°

luglio 2014. Sebbene l'immissione dei predetti dati non costituisca un obbligo per i creditori ed abbia natura temporanea in funzione dell'utilizzo generalizzato della fattura elettronica, i creditori che avranno comunicato per mezzo del sistema PCC i riferimenti delle fatture emesse ed inviate, potranno verificare il puntuale adempimento delle successive fasi del processo da parte delle Pubbliche Amministrazioni destinatarie, fino al pagamento dei crediti.

(Ragioneria Generale dello Stato, Circolare n.21, 25/06/2014)

CONTROLLO FORMALE UNICO 2012

Errori nelle lettere inviate nel mese di giugno ai contribuenti

L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che, nell'ambito dei controlli formali delle dichiarazioni dei redditi, la richiesta dei documenti giustificativi deve essere ottemperata nel termine di 30 giorni dalla data di effettivo ricevimento della comunicazione. A tal fine, viene precisato che, per un errore materiale, alcune comunicazioni relative al modello Unico 2012 Persone Fisiche, riportano la data del 29 aprile 2013 di cui non si deve avere riguardo. In altri termini, il contribuente deve ottemperare nel termine di 30 giorni dal ricevimento.

(Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa, 13/06/2014)

OBBLIGO INSTALLAZIONE POS

Nessuna sanzione in merito all'obbligo di adozione del pos scattato il 30 giugno

Il Governo ha confermato che l'obbligo di dotarsi del Pos e accettare pagamenti bancomat sopra i 30 euro – entrato in vigore il 30 giugno scorso - non comporterà l'applicazione di sanzioni.

A pochi giorni dalla data in cui è scattato l'obbligo per negozi e professionisti di dotarsi di Pos, sono arrivate le precisazioni del Governo sulla non applicazione di sanzioni per inadempienza alla norma.

Risolto il nodo sanzioni, tuttavia, restano i contenuti dell'obbligo : l'articolo 15, commi 4 e 5, del D.L. n.179/2012 – poi modificato dal decreto mille proroghe 2013 (che ha spostato la scadenza al 30 giugno) - prevede che commercianti e professionisti siano "tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito".

Su questo tema è intervenuto il Consiglio Nazionale Forense per precisare che se davanti alla richiesta del cliente il professionista non acconsente al pagamento elettronico perché sprovvisto di Pos non rischia nessuna sanzione. Ritengono infatti gli avvocati che si tratti di "un onere piuttosto che un obbligo giuridico, e il suo campo di applicazione è necessariamente limitato ai casi nei quali saranno i clienti a richiedere" di pagare con il bancomat. Appare comunque chiaro che tale obbligo nasce all'insegna della confusione ed è pertanto opportuna - oltre ad una norma che azzeri i costi di installazione e gestione dei Pos visto che trattasi di un obbligo imposto dalla legge – l'emanazione di un documento interpretativo ufficiale che descriva in modo chiaro e puntuale il predetto obbligo.

(Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa, 13/06/2014)

NOVITÀ IN TEMA DI RILASCIO DEL DURC E DEL "DURC INTERNO"

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n.34/14, così come convertito dalla Legge n.78/14, le imprese interessate al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva potranno verificare con modalità telematiche ed in tempo reale la regolarità nei confronti dell'Inps, dell'Inail e, le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, la regolarità nei confronti delle Casse Edili.

Un Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da emanarsi entro il 19 luglio 2014 definirà le modalità di funzionamento del Durc telematico, che sostituirà quello richiesto fino ad oggi e avrà validità di 120 giorni.

Il Durc viene richiesto dalle imprese e dai lavoratori autonomi nei seguenti casi:

- appalti pubblici di opere, servizi o forniture;
- lavori privati in edilizia con obbligo di denuncia di inizio attività, di permesso a costruire ovvero soggetti a rilascio

di concessione;

- rilascio di attestazione da parte delle società organismi di attestazione (SOA);
- accesso ad agevolazioni, sovvenzioni, finanziamenti e sussidi a livello comunitario, statale o regionale.

La distinzione tra il Durc e il “Duro interno”

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva che sarà oggetto a breve di dematerializzazione in quanto non verrà rilasciato più in modalità cartacea ma esclusivamente telematica non va confuso con il cosiddetto “Duro interno”.

- Il Durc ad oggi viene emesso e recapitato, tramite Pec, dagli istituti preposti (Inps, Inail, Casse Edili), previo accertamento dell’assenza di inadempienze di carattere contributivo o dell’avvenuta regolarizzazione di quelle rilevate;
- Il “Duro interno” è necessario ai soli fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale: è prevista una procedura virtuale (per l’appunto “interna”) che non porta alla materiale emissione di un documento formale ma consente una azione di monitoraggio della regolarità dei comportamenti aziendali.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, porgiamo i più cordiali saluti.

Conti Priori Palladino Associati

